

CIRCOLARE n. 3/2002
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

NUOVA DISCIPLINA PER I RITARDI DI PAGAMENTO

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell'Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249)

Il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, segna una svolta decisiva nel sistema di tutela del credito. Adottato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, il Decreto si propone di eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali. La nuova normativa introduce alcune **nuove regole sostanziali e processuali**, tese ad approntare un'effettiva tutela contro gli eccessivi ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali. L'aspetto più significativo consiste nella imperatività delle disposizioni, come tali prevalenti su eventuali patti contrari.

1) Ambito di applicazione ed esclusioni

La nuova disciplina si applica a **tutte le transazioni** commerciali, per tali intendendosi i pagamenti di merci o di servizi resi da un imprenditore. La nozione di imprenditore include ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione. Nella sostanza la nuova tutela **si applica alle imprese e ai professionisti**.

Restano esclusi dal campo di applicazione:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, anche se eseguiti da un assicuratore
- d) i pagamenti derivanti da contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2) Diritto agli interessi e presupposti di applicazione

Le nuove norme sanciscono che il creditore ha diritto alla **corresponsione degli interessi moratori**, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

E previsto un **periodo di grazia pari a 30 giorni** dalla scadenza del debito (decorrenti, a seconda dei casi, dalla data della fattura, dal ricevimento della merce, dalla data di accertamento di conformità dei beni).

La **decorrenza** è **automatica, senza necessità di specifica messa in mora**.

Va sottolineato che per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

3) Tasso di interesse

L'interesse moratorio applicato è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali.

Il **saggio** suddetto, al netto della maggiorazione ivi prevista, viene **pubblicato in Gazzetta Ufficiale** nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare e vale per tutto il semestre di riferimento.

Lo stesso saggio si applica anche nei rapporti di subfornitura (v. legge 192/98 all'uopo modificata dal decreto in commento).

4) Risarcimento del danno da recupero

Al creditore non pagato, oltre all'applicazione del tasso di interesse di cui al punto 3), è dovuto anche il **risarcimento dei costi di recupero**, stimati anche in base ad **elementi presuntivi** e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

5) Limite alla deroga pattizia

La disciplina descritta si applica anche in assenza di apposite pattuizioni. Essa è sicuramente imperativa e **ogni deroga peggiorativa è da considerarsi nulla**.

Le parti possono pattuire termini di pagamento anche maggiori del periodo di grazia (30 gg), ma **il Giudice, anche d'ufficio** (in assenza cioè di una specifica contestazione di parte), **può invalidare detti accordi ove li ritenga iniqui**.

Per accordo iniquo si intende l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. In assenza di una corretta e motivata deroga, il potere invalidante del Magistrato è pressoché insindacabile.

Un ulteriore limite agli accordi in deroga consiste nella forma. Tali accordi devono adottarsi **per iscritto**. Posto che la legge parla di accordi, le indicazioni unilaterali in fattura non assolvono il requisito dell'intesa pattizia, dunque sono da ritenersi prive di ogni efficacia.

6) "Class actions"

La nuova disciplina ipotizza anche l'**invalidazione preventiva delle condizioni generali** concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo.

L'azione può essere promossa dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale e del lavoro (Cnel), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani

Tali azioni hanno il fine di:

- a) di accertare la grave iniquità delle condizioni di pagamento;
- b) inibire l'uso di tali condizioni;
- c) imporre di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate
- d) ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più mezzi di informazione;

I provvedimenti possono essere concessi anche in via cautelare e d'urgenza (il tempo medio di ottenimento, secondo le statistiche attuali, varia dai 15-20 giorni ai 2 mesi)

La violazione del disposto della sentenza o del provvedimento cautelare è assistito anche dall'applicazione di una **sanzione pecuniaria** (da 500 a 1100 euro), per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

7) Modifiche processuali

La disciplina contiene anche alcune significative modifiche sul piano processuale. In particolare:

1. diviene **possibile l’emanazione di decreti ingiuntivi anche nei confronti di debitori** con sede **all’estero**: possibilità sin qui esclusa dal codice di procedura civile;
2. viene posto un **termine** all’Autorità Giudiziaria **per l’emanazione del decreto ingiuntivo: 30 giorni** dal deposito del ricorso;
3. il termine di pagamento nell’ingiunzione destinata all’estero è di 50 giorni riducibili fino a 20 (Stati UE). Se l’intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e può essere ridotto o aumentato rispettivamente sino a 30 e non oltre a 120.
4. In caso di opposizione, salvo che per vizi procedurali, il giudice concede l’**esecuzione provvisoria parziale** del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. E’ ammessa dunque un’esecutività parziale del decreto, sin qui ritenuta non ammissibile.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI

Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508

URL: www.ghidini-associati.it